



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI – VI SEZ. CIV.

Il giudice di pace, nella persona della dott.ssa Mariagabriella De Iulio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 61105/2015 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi

TRA

[REDACTED] CARLO, rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dagli avv.ti avv. Pierluigi Telese e Tiziana Pane, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Ercolano (Na) alla via Panoramica n. 60;

ATTORE

E

[REDACTED] S.P.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti [REDACTED]

CONVENUTA

OGGETTO: Restituzione indebito oggettivo.

CONCLUSIONI : Come da verbali di causa del 17.10.2016 e memorie difensive che qui si intendono integralmente riportate.

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La presente sentenza viene redatta con motivazione semplificata, secondo le indicazioni dettate dagli articoli 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.

La domanda proposta dall'attrice ha a oggetto il rimborso degli oneri anticipatamente corrisposti e non maturati in seguito all'intervenuta anticipata estinzione del contratto di mutuo, quantificati in complessivi euro 3.681,48 - di cui euro 1.977,01 per commissioni bancarie, euro 1.234,80 per commissioni d'intermediazione ed euro 496,68 per premi assicurativi -, previa dichiarazione di nullità della clausola di cui al punto 1.2 delle condizioni generali del contratto stesso per violazione dell'art. 33 d.lgs. 205/2006. L'istante premetteva di aver stipulato con la [REDACTED] S.p.A., in data 01.09.2004, per il tramite di una società mandataria, un contratto di mutuo, per l'importo complessivo di euro 35.280,00 da restituire a mezzo mandato irrevocabile a trattenere n. 120 rate da 294,00 dalla retribuzione mensile; che al momento della stipula venivano trattenuti, tra gli altri costi, commissioni bancarie per euro 3.389,24, commissioni d'intermediazione per euro 2.116,80 e costi assicurativi per euro 805,17; che allo scadere della cinquantesima rata estingueva anticipatamente il contratto, senza che gli oneri anticipatamente corrisposti e non maturati gli venissero restituiti; che nessun esito avevano sortito i tentativi di risoluzione stragiudiziale della controversia, onde la necessità del presente giudizio.

La [redacted] S.p.A., costituitasi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'incompetenza per territorio e per valore del giudice adito; nel merito, impugnava estensivamente la domanda, chiedendone il rigetto.

Sulla prima eccezione questo giudice si pronunciava con sentenza non definitiva di rigetto dell'eccezione stessa e declaratoria di competenza territoriale del Giudice di Pace di Napoli a decidere della presente controversia; quanto all'eccezione di incompetenza per valore, essa è all'evidenza infondata, visto l'importo richiesto dall'attore. Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.

L'attrice ha eccepito la vessatorietà della clausola contemplata al punto 1.2 delle condizioni generali del contratto - laddove è esplicitamente negata la ripetizione, in caso di estinzione anticipata del mutuo, degli oneri de quibus - invocando l'art. 33 del cd. Codice del consumo, a norma del quale "Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto". Ebbene, a tal proposito questo giudice ritiene di condividere e fare proprie le motivazioni addotte dal Tribunale di Nola, il quale decidendo una fattispecie simile ha ritenuto che una tale previsione contrattuale debba considerarsi senz'altro vessatoria, se solo si considera che impone la "non restituzione di tali somme in caso di estinzione anticipata, altro non significa che trattenere somme per interessi relativi a scadenze che non verranno più in essere generando così quello squilibrio di cui all'art. 33 d.lgs. 206/2005...con la conseguente nullità di protezione di cui al successivo art. 36"(Trib. Nola sent. 3053/2011).

Peraltro, come è stato evidenziato dalla difesa attorea, la compressione temporale della durata originaria del finanziamento determina un inevitabile innalzamento del T.A.E.G. applicato (nel caso specifico al tasso dell'11,90% a fronte di un tasso nominale annuo dichiarato al 5%), aumentando ulteriormente il costo effettivo del mutuo, e di conseguenza ingenerando uno squilibrio del sinallagma contrattuale, che la restituzione al mutuatario degli oneri de quibus tende a ristabilire.

Ne consegue che la domanda va accolta e la convenuta va condannata al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 3.681,48 - di cui euro 1.977,01 per commissioni bancarie, euro 1.234,80 per commissioni d'intermediazione ed euro 496,68 per premi assicurativi - oltre interessi dalla domanda al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al D.M. 55/2014, secondo i valori medi previsti dalla tabella n. 1 per le cause di valore fino ad euro 5.200,00, tenuto conto della mancanza di attività istruttoria.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] Carlo nei confronti della [redacted] S.p.A., in persona del l.r.p.t., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta a pagare in favore dell'attore, per le causali di cui in motivazione, la somma di euro 3.681,48 oltre interessi dalla domanda al saldo;
- condanna altresì la convenuta al pagamento delle spese del giudizio sostenute dall'attore, che liquida in complessivi euro 1.030,00 di cui euro 150,00 per spese ed euro 870,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione all'avv. Pierluigi Telese dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Napoli il 13.01.2017

Il Giudice di Pace
dott.ssa Mariagabriella De Julio

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Napoli, il 18/1/17

Il Cancelliere P. P. M.

Espresso 20/1/17



Il Giudice di Pace

dott.ssa Mariagabriella De Julio